

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 luglio 2024, n. 169

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Padre Francesco", costituito da 7 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 2 MWe per una potenza complessiva di 14 MWe, sito nel Comune di Lesina, località "Padre Francesco" (FG); - di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV*), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" (già autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017); - di un elettrodotto aereo AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT. - di un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV; - di uno stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate. Proponente: DEA S.r.l., partita IVA 03184710717 - con sede legale alla Via Vostok, 17 - Apricina (FG).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Ing. Francesco Corvace su istruttoria del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione

in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili. Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica Ing. Francesco Corvace su istruttoria del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell’ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall’Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario “energia” del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull’energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull’energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, “Pronti per il 55 %”, pubblicato il 14 luglio 2021 con l’obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell’UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al

- quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

La "DEA Energie per il Futuro S.r.l." (di seguito anche "società" o "proponente" o "istante") – con sede legale in Apricena (Fg) alla Via Vostok, 17 - con nota acquisita agli atti del Servizio Prot. n. 3592 del 28.03.2007, presentava richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 40,00 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di Lesina (BAT) e relative opere di connessione nel Comune di San Paolo Civitate, Torremaggiore e San Severo (Fg). In ordine alle opere di connessione la Società Terna S.p.A. con nota Prot. TE/P2007003520 del 15.03.2007 prevedeva che "l'impianto eolico venisse allacciato alla rete di Distribuzione a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV da inserire in entra/esce sulla linea a 150 kV "Porto Cannone – San Severo", previo ripotenziamento della stessa con conduttori aventi caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio – Acciaio da 585 mm² e previa realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica e l'esistente stazione elettrica di Larino". L'ex- Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, VIA e politiche energetiche con provvedimento dirigenziale n.

579 del 02.12.2009 determinava di escludere dalla procedura di VIA gli aerogeneratori di seguito riportati (coordinate Monte Mario/ Gauss Boaga):

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
T6	2.542.331	4.631.963
T8	2.542.955	4.632.152
T11	2.544.225	4.632.665
T12	2.542.300	4.630.513
T14	2.542.864	4.630.826
T16	2.543.300	4.631.432
T19	2.545.470	4.630.524

Con nota prot. n° 1240 del 01.02.2011 veniva convocata, presso questo Ufficio, già Servizio per le Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la prima riunione di Conferenza di Servizi, l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione –ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. tenutasi in data **9 marzo 2011**. Il verbale della riunione di conferenza di servizi veniva trasmesso, mezzo raccomandata A/R, a tutti gli Enti interessati dal procedimento con nota prot. n. 3603 del 22.03.2011. Con nota prot. n. 5235 del 19.06.2013 veniva convocata la seconda riunione di conferenza di servizi per il giorno **30.07.2013** il cui verbale veniva trasmesso a tutti gli enti interessati con nota prot. n. 6523 del 01.08.2013.

Con nota prot. n. 2916 del 14.05.2014, il Servizio Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (oggi questo Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia) comunicava la conclusione negativa del procedimento amministrativo di che trattasi, ponendo come presupposto a base di tale conclusione negativa la circostanza che *"... l'istanza risulta priva di un progetto delle opere di connessione autorizzabile ..."* in quanto l'autorizzazione alla realizzazione della stazione Terna di Torremaggiore aveva ricevuto *"plurimi pareri negativi"*;

Con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 10 dicembre 2014, n. 410 si esprimeva diniego alla proroga del provvedimento di cui alla sopra richiamata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 579 del 2.12.2009.

La società, con nota prot. n. 05.06.2017 prot. n. 1881, presentava istanza di revoca in autotutela del provvedimento prot. n. 2916 del 14/05/2014 di diniego di autorizzazione unica, richiedendo al contempo di porre in essere tutti gli atti necessari alla prosecuzione del procedimento, ivi compresa la convocazione di una nuova conferenza di servizi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 D. lgs. 387/03 e 14 e ss. L.n. 241/1990 per l'approvazione del progetto con esclusivo riferimento agli aerogeneratori esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con determinazione dirigenziale n. 579/2009.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi questa Sezione Transizione Energetica), riscontrando la precedente, con nota prot. n. 2284 del 12.07.2017, riteneva di annullare la conclusione negativa del procedimento, nota prot. n. 2916 del 14.05.2014, sulla scorta delle circostanze che:

1. nella fattispecie il diniego di autorizzazione unica del 14.05.2014 prot. n. 2916 non era consolidato, risultando a quel momento pendente il giudizio al TAR Bari rif. n.979/2014;
2. nel merito della legittimità circa il termine di validità della procedura di compatibilità ambientale la Corte Costituzionale si era pronunciata dichiarando l'incostituzionalità del termine di validità dello screening, previsto dall'art. 16, comma 7 della L.R. 11/2001, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera h), L.R. n. 17/2007. In particolare, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 267 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 3) del suddetto art. 2, comma 1, lettera h), L.R. n. 17/2007, nella parte in cui prevede che *"la pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate"*.

La società, con nota acquisita al prot. n. 20.10.2017 prot. n. 3645 caricava sul sistema telematico il progetto adeguato alle prescrizioni di cui alla DD 579/2009 per un impianto eolico di 7 aerogeneratori della singola potenza pari a 2 MWe.

La scrivente Sezione, con nota n.2921 del 3.07.2018, procedeva quindi a convocare la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, per il giorno **26.07.2018** alle ore 11:00, invitando il Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia a volersi esprimere, alla luce della su citata pronuncia della Corte Costituzionale e quindi della riacquisita validità a quel momento del titolo ambientale rilasciato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 579 del 2.12.2009, già oggetto di diniego di proroga con Determinazione Del Dirigente Servizio Ecologia n. 410 del 10.12.2014, nonché le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a voler rendere il proprio parere definitivo.

I lavori della suddetta conferenza di servizi venivano rinviati a data da destinarsi in attesa delle determinazioni del Servizio Ecologia e delle integrazioni documentali richieste dagli enti intervenuti.

Con nota n.3708 del 2.08.2018, questa Sezione trasmetteva copia conforme del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 26.07.2018.

Con nota acquisita al prot. n. 159/5617 del 12/10/2018, la Società istante sollecitava la Scrivente Sezione alla prosecuzione dell'iter amministrativo acquisendo le determinazioni finali da parte del Servizio VIA/Vinca della Regione Puglia.

Atteso che Il Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali aveva partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 26/07/2018 affermando la propria volontà di provvedere "*... all'annullamento del diniego di proroga rilasciato con DD 410/2014 ...*" ed alla successiva adozione di un nuovo provvedimento di proroga, al fine di poter proseguire i lavori della conferenza, questa Sezione, con nota n.6737 del 14.12.2018, invitava lo stesso Servizio regionale, ove non avesse già provveduto, a volersi esprimere definitivamente sulla propria volontà di rimuovere in autotutela il provvedimento emesso in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Con nota n.166 del 7.01.2019, acquisita al prot.n.75 del 10.01.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n.235 del 24.12.2018 con la quale provvedeva ad annullare in autotutela la D.D. n.410/2014, a prorogare la validità della D.D. n.579 del 2.12.2009 per un periodo pari a 5 anni e a subordinare l'efficacia del provvedimento stesso all'acquisizione dei pareri dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia e dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica dell'autorità competente.

Con nota pec del 17.06.2019, acquisita al prot.n.2703 del 24.06.2022, la DEA srl comunicava l'avvenuto caricamento delle integrazioni sul portale telematico Sistema Puglia.

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia trasmetteva, con nota n.6663 del 7.08.2022, il proprio parere sfavorevole.

La società, con ricorso n.1339/2019 adiva il TAR Puglia (BA) per l'annullamento della D.D. n.235/2018 nella parte in cui subordinava la propria efficacia all'acquisizione dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica dell'autorità competente, nonché per l'annullamento del parere sfavorevole rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Il TAR Puglia con sentenza n.47 del 10.01.2022 accoglieva il ricorso proposto dalla società istante e pertanto con propria D.D.n.207 del 13.06.2022, trasmessa alla scrivente con nota acquisita al prot.n.5521 del 23.06.2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in ottemperanza alla suddetta sentenza, modificava parzialmente la DD. n. 235 del 24.12.2018, nella parte in cui subordinava l'efficacia della stessa all'acquisizione del parere di compatibilità ovvero Autorizzazione Paesaggistica.

Con nota acquisita al prot.n.5526 del 23.06.2022, la società invitava questa Sezione "*a provvedere alla convocazione della conferenza di servizi decisoria al fine di emettere il provvedimento di AU*".

Avendo l'intervento *de quo*, in ottemperanza alla sentenza n. 47/2022 del T.A.R. Puglia, superato positivamente la fase procedimentale di *screening* ambientale in relazione agli aerogeneratori esclusi da VIA, con nota prot.n. 7225 del 22.07.2022, questa Sezione regionale convocava per il giorno **9.9.2022** la riunione di conferenza di servizi, in modalità videoconferenza, per l'esame del progetto in parola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 ter, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Con nota prot. n. 10233 del 11.10.2022, questa Sezione trasmetteva copia del verbale della conferenza di

servizi svoltasi in data 9.9.2022 e conclusasi con la presa d'atto dei pareri di segno sfavorevole sul progetto in esame, come rilasciati dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (giusta nota prot. n. 7321 del 7.09.2022) e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (giusta nota n.9834 del 9.09.2022). Pertanto, considerato che il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio determinava l'insussistenza degli elementi necessari per il rilascio del titolo autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, la scrivente Sezione preannunciava alla società proponente la conclusione negativa dell'instaurato procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica, assegnando alla medesima, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i., il termine di 10 giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione in commento, per la trasmissione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, purché pertinenti all'oggetto del procedimento e non in contrasto con le informazioni già fornite;

Inoltre, durante la riunione della conferenza di servizi del 9.9.2022, questa Sezione acquisiva il parere reso dall'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia (giusta nota prot. n. 0014836 del 06.09.2022), a mezzo del quale detto Ufficio, all'esito dell'esame degli elaborati progettuali, chiedeva di integrare la documentazione versata in atti, secondo quanto meglio dettagliato in detta nota. In ragione di tanto, all'esito della medesima seduta di conferenza di servizi, la scrivente Sezione invitava ulteriormente la proponente a trasmettere la documentazione richiesta.

Medio tempore, con ricorso notificato e depositato in data 28.12.2022 (ed allibrato al R.G. n. 1477/2023), la società proponente impugnava innanzi al T.A.R. Puglia – Sede di Bari il silenzio asseritamente serbato dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 inerente al succitato impianto da fonte eolica, instando altresì per l'accertamento ex art. 31, co. 2, c.p.a., della fondatezza della pretesa della ricorrente al rilascio del titolo autorizzatorio e, in via gradata, per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione.

Con nota prot. n.391 notificata in data 16.1.2023, questa Sezione, confermando i motivi ostativi alla positiva conclusione del procedimento *de quo*, comunicava alla società istante **il diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica** per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica originaria di **14 MWe**, sito nel **Comune di Lesina** e relative opere di connessione site nel comune di **San Paolo Civitate**.

Con nota del 23.01.2023 acquisita al prot.n.1425 di pari data, la società istante chiedeva alla scrivente Sezione e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia la convocazione di un tavolo tecnico finalizzato ad individuare in modo condiviso la sussistenza e la concreta attuabilità delle condizioni per l'eventuale rilascio del titolo paesaggistico in deroga.

In riscontro alla nota sopra citata, questa Sezione, con nota n.2546 del 7.02.2024 trasmetteva la nota indicata e comunicava la propria disponibilità a partecipare al tavolo richiesto dalla società.

A fronte di tali esiti procedurali, la società integrava il menzionato ricorso introduttivo con motivi aggiunti, depositati in data 28.02.2023, instando per *“l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di diniego notificato in data 16.1.2023 sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003, riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del parere del Settore tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia del 7.2.2022, meramente confermativo del precedente parere prot. n. A00_145_6663/2019, annullato con sentenza del T.a.r. Puglia n. 47 del 2022; ove occorra, del precedente parere prot. n. A00_145_6663/2019, già impugnato con il ricorso n. 1339/2019 e annullato con sentenza T.a.r. Puglia n. 47 del 2022”*.

Con **sentenza non definitiva n. 562/2023**, resa all'esito della Camera di Consiglio del 7.3.2023 e pubblicata in data 28.03.2023, il T.A.R. Puglia – Sede di Bari, constatato l'intervenuto provvedimento espresso di diniego della Regione Puglia, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e, con mutamento di rito, fissava l'udienza pubblica del 27.06.2023, per l'esame del ricorso per motivi aggiunti;

Da ultimo, con **sentenza n. 939/2023**, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1477/2023 all'esito della Camera di Consiglio del 27.6.2023 e pubblicata in data 29.06.2023, il T.A.R. Puglia – Sede di Bari accoglieva il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullava gli atti con esso impugnati.

Tuttavia, rilevato che agli atti del presente procedimento non risultavano pervenute le integrazioni documentali *illo tempore* richieste dall'Ufficio competente per le espropriazioni (segnatamente, nota n. 0014836 del 6.9.2022), con nota prot. n. 16165 del 29.12.2023, la scrivente Sezione regionale procedente ai fini AU, chiedeva alla società di dare evidenza dell'avvenuta trasmissione della documentazione mancante, ritenuta imprescindibile ai fini della definizione dell'iter procedimentale preordinato alla dichiarazione della pubblica utilità dell'interventi *de quo* con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, all'uopo assegnando un termine pari a 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione in commento; era altresì richiesto al ridetto Ufficio regionale competente di segnalare eventuali avanzamenti istruttori conseguenti alla summenzionata richiesta. A mezzo della stessa nota, questa Sezione chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia se il provvedimento rilasciato con D.D. n. 579/2009, nelle more prorogato con D.D. n. 235/2018 e D.D. n. 207/2022, avesse adeguatamente contemplato – sotto il profilo paesaggistico – gli impatti sul paesaggio in termini di conformità in concreto dell'impianto, pur a fronte dell'astratta incompatibilità con le N.T.A. del P.P.T.R. prospettata dalla Sezione regionale del Paesaggio, medio tempore censurata dalla succitata sentenza n. 939/2023.

In data 5.1.2024, la società istante riscontrava la nota 16165 del 29.12.2023, depositando la documentazione richiesta dall'ufficio regionale competente per le espropriazioni con la nota n. 14836 del 6.9.2022 e *"invitava e diffidava la scrivente Sezione a comunicare la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, in applicazione dei principi affermati dal TAR Bari nella richiamata decisione in oggetto"*. Con nota n. 20724 del 15.1.2024, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava che *"in merito al quesito sottoposto all'attenzione della scrivente, ci si riporta integralmente alle valutazioni compiutamente espresse nel provvedimento dirigenziale n. 579/2009 (prorogato con DD n. 235/2018 e n. 207/2022) ritenendo ultroneo qualsiasi chiarimento e/o integrazione delle motivazioni di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di che trattasi, ancorché non lambite dalla pronuncia TAR Puglia n. 939/2023"*.

Tanto chiarito, la missiva della Sezione Autorizzazioni Ambientali di cui al capoverso precedente, può ragionevolmente intendersi, in sede di nuovo bilanciamento instaurato con la nota prot. 16165 del 29.12.2023, non ostativa nella misura in cui essa rimanda al provvedimento ambientale precedentemente acquisito, confermandolo implicitamente anche alla luce dei successivi sviluppi procedimentali intercorsi, nonché dei richiamati esiti giurisdizionali.

Con la nota prot.n.0185319 del 15.04.2024 questa Amministrazione comunicava riteneva **concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni dell'impianto in oggetto e al contempo invitava la Dea S.r.l. a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo.

Con nota prot.n.3271 del 16.04.2024 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale e Subacqueo, trasmetteva, per competenza territoriale, la nota n.0185319 del 15.04.2024 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province Barletta Andria e Foggia.

Con nota acquisita al prot.n.0213159 del 5.05.2024, la Società trasmetteva la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione con la nota 0185319 del 15.04.2024.

Con nota acquisita al prot.n.0218555 del 7.05.2024 la Società trasmetteva due copie del progetto definitivo su supporto multimediale.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VincA, DD n.207 del 13/06/2022**

"OGGETTO: Modifica parziale della Determinazione Dirigenziale del 24.12.2018, n. 235 avente oggetto "Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale del 10.12.2014 n. 410 avente ad oggetto: procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica e delle opere connesse, sito nel comune di Lesina (FG) - località "padre Francesco - Diniego di accoglienza istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA n. 579/2009.

Proponente DEA Energie per il futuro S.r.l." Ottemperanza alla sentenza del TAR Bari del 10.01.2022, n. 00047.
[omissis]

Per tutto quanto su premesso e considerato, DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2018, n. 235, in ottemperanza alla sentenza del TAR Bari del 10.01.2022, n. 00047, nei termini ivi descritti

di modificare il solo quadro prescrittivo della Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2018, n. 235 nella parte in cui il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali subordinava l'efficacia della DD all'acquisizione del parere favorevole di compatibilità paesaggistica ovvero Autorizzazione Paesaggistica atteso che la Regione Puglia pur escludendo dal procedimento di valutazione di impatto ambientale il progetto di che trattasi non poteva demandare l'efficacia della determinazione conclusiva di verifica di assoggettabilità a VIA all'acquisizione di parere/i da esprimersi successivamente all'adozione del provvedimento di screening VIA, così come statuito dalla sentenza del TAR Bari del 10.01.2022, n. 00047.

di non subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica ovvero Autorizzazione Paesaggistica, in ottemperanza alla sentenza n. 00047/2022 del TAR Bari,

di precisare che il presente provvedimento:

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VInca a: Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale; DEA S.r.l. – ingegneriasrl@pec.it;

Avvocatura Regionale;

Sezione Transizione Energetica.

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e Vinca, DD n.235 del 24/12/2018**
- **DETERMINA:**

di annullare, per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 18.10.2016 n. 267, la precedente Determinazione Dirigenziale del 10.12.2014 n. 410;

di prorogare per un periodo di cinque (5) anni, entro cui devono concludersi i lavori, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 02.12.2009 n. 579 di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al parco eolico in oggetto;

di specificare che il progetto escluso dalla procedura di VIA con DD n. 579/2009 consta di sette (7) WTG aventi le seguenti coordinate geografiche e modello di aerogeneratore:

WTG	EST	NORD
T6	2542331	4631963
T8	2542955	4632152
T11	2544225	4632665
T12	2542300	4630513
T14	2542864	4630826
T16	2543300	4631432
T19	2545470	4630524

Caratteristiche aerogeneratore:

- *potenza nominale 2000 kW*
- *diametro 90 m*
- *altezza mozzo 80 :*
 - **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con la DD n. 579/2009, ed in particolar modo:
 - **acquisire** il parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativamente all'area di intervento, alle strade e ai cavidotti di collegamento in quanto interessano aree individuate dal PAI come aree PG1
 - **acquisire** parere di compatibilità paesaggistica ovvero Autorizzazione Paesaggistica in quanto alla data di rilascio del provvedimento prorogato non venivano acquisiti le valutazioni paesaggistiche poiché oggetto di valutazione in Autorizzazione Unica;
 - **di precisare** che il presente provvedimento: \emptyset non esclude né esonera il soggetto proponente circa l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni previste ex lege nel caso di specie;
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;

- **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 2 dicembre 2009, n.579**

DETERMINA

- **di annullare**, esercitando la facoltà di autotutela prevista dalla legge, il silenzio - significativo (nella forma dell'assenso) formatosi sull'istanza In oggetto;
- **di escludere** dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento, per tutte le motivazioni con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Lesina (Fg), proposto il 28.03.2007 dalla DEA S.r.l., con sede legale in Apricena alla Via Vostok n. 17;

- **Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio, nota prot.n.3175 del 17/02/2021;**

“In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela dominicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i procedimenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale numero 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento li beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it."

- **Dipartimento agricoltura Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche, nota prot.n.9317 del 2.08.2018**

..."Tutto ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA,, nulla osta alla realizzazione dell'impianto".

- **Comando provinciale Vigili del Fuoco, nota prot.n.3303 del 23.07.2018**

..."si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione <Incendi, ex D.Lgvo n.139/06 non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi..."

- **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità idraulica, nota prot.12800 del 24.08.2018**

"per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale".

- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot.n.0015348 del 3.10.2018**

"Esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera"

- **Snam spa, nota prot.n.4249 del 9.08.2018**

.."i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà".

- **Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, nota prot.n.81748 del 22.11.2018**

"Risulta vincolato solo un breve tratto del cavidotto esterno in San paolo di Civitate, fg 1p.IIa59 per cui si considera positivo il parere a norma del R.R. n.9/15".

- **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche Servizio Attività Estrattive, nota prot.12800 del 24.08.2018**

"Verificata la compatibilità con le attività estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio".

- **Arpa Puglia, nota prot.n.3410 del 26.07.2018**

".....Per quanto di competenza la valutazione tecnica non può essere positiva"

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che la Società, in data 5 giugno 2019, trasmetteva la documentazione integrativa ai fini del parere di competenza

- **Ministero della Transizione Ecologica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. n 24754 - del 03/08/2022;**

“Oggetto: Interventi soggetti all’art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA’ MINERARIE.

L’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l’altro, quanto segue:

Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette Regioni e della Regione Siciliana, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all’indirizzo:

<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita.....>

La Società, in data 9.08.2022 trasmetteva la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

• *Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota prot.n.22917 del 31/08/2022;*

“...Tenuto conto che il layout aggiornato del progetto e oggetto della Conferenza di Servizi del 09.09.2022, come risulta dalla consultazione degli elaborati tecnici relativi all’intervento avente codice pratica “NRSQUQI”, acquisiti dal sito www.sistema.puglia.it, comprende un numero più limitato delle stesse opere (Aerogeneratori: T6, T8, T1 1, T12, T14, T16, T19, strutture di fondazione degli aerogeneratori in calcestruzzo armato, cabine elettriche MT/MT, cavidotti di connessione alla rete elettrica nazionale, sottostazione elettrica MT/ AT, viabilità, vie cavo di potenza e di segnalazione, piazzole aerogeneratori), questa Autorità ritiene, in questa sede, di poter confermare le valutazioni già formalizzate nel richiamato parere dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 11306 del 18.09.2014, limitatamente alle opere interessate nell’attuale layout aggiornato di progetto, precisando che le stesse si riferiscono all’intero progetto e non soltanto a quello ricadente nel territorio della ex Autorità di Bacino della Puglia.

Pertanto, in definitiva, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale conferma il parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per il progetto in argomento, a condizione che nel provvedimento autorizzativo finale siano inserite le seguenti prescrizioni, la cui ottemperanza resta a carico del soggetto proponente e la relativa verifica a cura dei soggetti/Enti competenti per legge:

i tombini idraulici previsti a corredo delle strade da realizzare e da ristrutturare, per l’attraversamento dei compluvi naturali, siano collocati in asse con la linea di impluvio prevedendo adeguate opere di imbocco e di sbocco. Inoltre la livelletta stradale non abbia mai quota di calpestio inferiore a quella del tombino di attraversamento del relativo corso d’acqua;

- i pozzetti di ingresso e uscita che saranno eseguiti per la esecuzione della tecnica della trivellazione orizzontale controllata, per l’attraversamento degli impluvi naturali, siano posti al di fuori delle aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;*
- le opere provvisorie, necessarie all’esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- durante l’esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l’infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;*

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa alla applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto.”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/ Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, nota prot.n. 0023026 del 16/01/2024**

“lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio nulla osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. nr. 0027663 – 29/07/2022;**

“In riscontro alla nota in riferimento c), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 09 settembre p.v. afferente la realizzazione dell’impianto eolico indicato in argomento, si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del predetto impianto, come da documentazione tecnico/progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it.”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/ Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio ONC Riforma Fondiaria, nota prot.n.11950 del 6/09/2022;**

“...Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** agli attraversamenti delle tratturali con le opere in progetto, subordinando all’impegno alla presentazione di istanza per l’ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

-i cappotti interrati posati longitudinalmente lungo i tracciati tratturali debbano essere posati esclusivamente su viabilità esistente;

venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l’attestazione di compatibilità paesaggistica;

vengano previsti opportuni interventi di mitigazione dell’impatto visivo della sottostazione elettrica sul Tratturo Magno Ehi prevedendo la realizzazione di schermature vegetali e la realizzazione di opere di valorizzazione compensative quali, a titolo non esaustivo, la previsione di apposita cartellonistica esplicativa e segnaletica della presenza del tratturo, da concordarsi con il Servizio scrivente.”

- **Regione Puglia -Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio, nota prot.n. 1274 del 10/02/2023**

“Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica originaria di 14 MWe, sito nel Comune di Lesina e relative opere di connessione site nel comune di San Paolo Civitate. Ottemperanza sentenza TAR Puglia n. 47/2022. **Sollecito pagamento oneri istruttori**. Proponente: DEA S.r.l.

Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. A00_145_7321 del 7/09/2022, si rappresenta che ad oggi, da verifiche di ufficio, non risulta pervenuto alcun pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 bis, co. 2, della L.R. n. 20/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, L’importo di progetto ai fini del calcolo degli oneri istruttori deve essere asseverato dal tecnico progettista e il versamento deve essere eseguito sul circuito PagoPA attraverso la sezione del portale regionale dei pagamenti elettronici dedicata alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, accessibile dal link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_PUGLIA selezionando la voce “TUTELA E VAL. PAESAGGIO - Oneri istruttori Art. 10bis L.R. 20/09.”

- **Regione Puglia -Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio, nota prot.n.7321 del 7/09/2022;**

“Con riferimento alla procedura in oggetto, si riscontra la nota prot. n. 159/PROT/26/07/2022/0007225 della Sezione Transizione Energetica di richiesta di parere per la conferenza di servizi del giorno 9/09/2022, in modalità videoconferenza, convocata in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 47 del 10.01.2022. Con medesima nota la Sezione Transizione Energetica ha richiamato alcune scansioni procedurali che hanno attinto il lungo iter autorizzativo per l’impianto in oggetto, di seguito brevemente riassunte.

La società DEA Energie per il Futuro srl, con ricorso n.1339/2019 adiva al TAR Puglia (BA) per l’annullamento della D.D. n.235/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali per la “parte in cui subordinava la propria efficacia all’acquisizione dell’autorizzazione/compatibilità paesaggistica dell’autorità competente”, chiedendo “l’annullamento del parere sfavorevole rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.” (nota prot. n. A00_145_6663/2019).

Per gli aspetti di compatibilità ambientale, il TAR Puglia con la summenzionata sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla società istante e la Sezione Autorizzazioni Ambientali con D.D.n. 207 del 13.06.2022, “in ottemperanza alla suddetta sentenza, modificava parzialmente la DD.n. 235 del 24.12.2018, nella parte in cui subordinava l’efficacia della stessa all’acquisizione del parere di compatibilità ovvero Autorizzazione Paesaggistica”.

Per gli aspetti paesaggistici di cui alla nota prot. n. A00_145_6663/2019, il TAR Puglia ha statuito quanto segue:

- “tale apporto è stato reso fuori dalla conferenza di servizi, sede a ciò deputata, determinando una chiara effrazione delle prescritte modalità procedurali e, con esse, della formazione della volontà accessiva alle note coordinate che presidono il funzionamento di tale organismo [...]”;

e parimenti, per gli aspetti di merito, ha escluso:

- “che il Collegio possa esaminare le censure ulteriormente dedotte dalla parte ricorrente e incentrate, come si è visto, sulla non condivisibilità delle argomentazioni contenute nell’avversato parere in ragione dell’accertata esorbitanza dei poteri con esso esercitati”.

Per quanto sopra esposto e vista la richiesta di parere paesaggistico della Sezione Transizione Energetica, così posto: “attesa la competenza in capo alla Regione ai sensi dell’art.7 comma 1 della L.r.n.20/2009, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia sopra citata, è invitata ad voler produrre nuovo parere di competenza in merito ai profili paesaggistici richiesti dal PPTR, ivi inclusa l’Autorizzazione Paesaggistica ove necessaria, quali atti obbligatori e vincolanti rispetto all’emissione del titolo autorizzativo”, non essendo intervenute modificazioni progettuali e ambiti di intervento, nella continuità delle norme tecniche di attuazione del PPTR, si conferma il parere espresso con nota prot. n. A00_145_6663/2019 che per pronta visione si allega.

Infine, alla società proponente si chiede di trasmettere la certificazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009.”

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio, nota prot.n.6663 del 7/08/2019;**

“...Conclusioni

Valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce, questa sezione ritiene di **non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici in compatibilità con il PPTR** in quanto la proposta progettuale, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le linee guida 4.4.1. Del PPTR e con gli aspetti di qualità predisposti dalle specifiche normative d’uso in cui gli elaborati “Gargano”, “Monti Dauni” e “Tavoliere”-Sezione C2 degli stessi.

Il parco eolico si articola tra i sistemi e le componenti che strutturano le figure territoriali i laghi di lesina e

Varano, il mosaico di San Severo e la bassa valle del Fortore i cui elementi di valore sono rappresentati tra l'altro, da:

- *diffusa e permanente articolazione morfologica delle forme superficiali, che danno origine a rilievi più o meno elevati - ora isolati e ora allineati lungo dorsali - ed estese superfici di versante dotate di significativa acclività, variamente raccordate tra loro e diffusamente intersecate da corsi d'acqua che contribuiscono alla efficace scultura di un paesaggio dai connotati tipicamente collinari montuosi.*
- *I laghi di lesina e Varano che rappresentano il paesaggio costiero di maggiore qualità naturalistica e paesaggistica della Puglia e dell'Italia meridionale. Si tratta di un palinsesto denso e pluristratificato disegni d'Italia in cui, sullo sfondo delle grandi lagune e dei loro imponenti cordoni dunali, sopravvivono i segni dell'economia idraulica: "ricchissima di varietà di immagine e di inquadrature sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili è pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolatura di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacunali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di prim'ordine" (da dichiarazione di notevole interesse pubblico-ex L 1497/39, decretato il 18-01-1977);*
- *L'eterogeneità ambientale e presenza di diversi habitat comunitari e prioritari ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE e presenza di specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico, Ehi Uniti alla valenza naturalistica generale dell'ambito, che hanno portato alla individuazione di diverse aree appartenenti al sistema di conservazione della natura della Regione Puglia. Il Gargano lo si può immaginare come un'isola biologica (Sigismondi, 2004), geograficamente e soprattutto ecologicamente separato dal resto del territorio della penisola italiana. Il suo isolamento biogeografico ha consentito il mantenimento di condizioni ambientali diversificate;*
- *contesto rurale delle Valli del fiume Fortone e del torrente Saccione caratterizzate dalla prevalenza della cultura cerealicola estensiva, che connota le due Valli come un grande spazio aperto caratterizzato dal fitto ma poco inciso reticolo idrografico, Ehi elemento qualificante di una regione dove il sistema idrografico si presenta sotto una notevole molteplicità di forme; nell'ambito Garganico che presenta paesaggi di gran pregio, in gran parte storici e tradizionali, i quali sono il risultato di coltivazioni e tecniche di regimazione e presidio del suolo di tipo tradizionale;*
- *i segni antropici di elevato valore storico culturale:*
 - *sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza (trattori e poste); il sistema delle masserie storiche;*
 - *i beni archeologici: la presenza dell'area archeologica di Teatrum Apulum insediamento risalente al I millennio a.C. Quando popolazioni daune vi fondarono l'importante insediamento di Tiati (o Teate), Ehi che rappresenta un patrimonio di alto valore storico culturale e paesaggistico.*

Pertanto, la proposta progettuale si inserisce in un paesaggio agrario i cui elementi di naturalità sono rappresentati da corsi d'acqua (Vallone Padre Francesco, Fiume Fortone (In cui vi è presenza di Habitat 92AO, rif. DGR 2442/2018), Vallone Santa Maria dell'ischia, Vallone pisciareello, pallone Chiagna Mamma, Torrente Candelaro, Vallone del Rovello), le informazioni arbustive, i prati e pascoli, le aree umide (riconosciute come habitat 1150*, rif. DGR 2442/2018) i boschi (in parte riconosciuti come habitat 6220*, rif. DGR 2442/2018) da segni antropici di elevato valore storico culturale individuati dal PPTR quali i trattori della transumanza (Regio Tratturo Aquila Foggia), le masserie quali masseria paradiso, masseria prendincone, masseria capoposta, masseria pontone, Santa Maria di ripalta, masseria L'ischione vecchio, masseria giangualano, posta Fucicchia, masseria nista, masseria la torretta, masseria passo del compare, masseria vecchia, masseria stinco vecchio, masseria dell'ischia, masseria caleni, masseria dei tre titoli, masseria laccio olivi, la posta Pettulli, masseria Coppa delle rose, masseria becherini, masseria scardazzo, masseria difensola, masseria scazzetta, masseria faugno, la posta Pettulli, masseria scivolaturo..*

L'impianto oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti: il posizionamento delle torri non risponde ad un

criterio di relazione con gli elementi strutturati il paesaggio in cui si inserisce ma sembra seguire logiche disomogenee: macchine disseminate sul territorio senza un principio ordinatorio basato sulla coerenza con le linee fondamentali dei caratteri morfologici del paesaggio.

Le torri e le relative opere annesse si pongono come elementi estranei ed incongrui al paesaggio circostante, detrattori rispetto a politiche di valorizzazione dei beni in esso contenuti.

Una ulteriore infrastrutturazione energetica dell'area, già interessata da rilevanti trasformazioni territoriali per la presenza di analoghi impianti di eolico di taglia industriale, determinerebbe per chi percorre le strade di valore paesaggistico SS16 (da cui la torre n.19 dista circa 400m, le torri n. 11 e 8 circa rispettivamente 690 m e 680 m), SP37 (da cui la torre n.11 dista circa 1,3 Km), SP41b, SP35 (la torre 19 dista circa 1,3 Km), , SS693 nonché dai centri quali Poggio Imperiale, dalle aree naturali quali la ZSC Valle del Fortone, Lago di Occhito Ehi un'alterazione delle prospettive e delle visuali panoramiche (vedasi l'elaborato IV-03, Analisi di impatto visivo), impatti cumulativi sequenziali e di covisibilità, con percezione di un effetto barriera per chi percorre la SS16 e SS693 (rif. elaborato " Planimetria con indicazione e impianti realizzati, autorizzati e/o datati di parere di compatibilità ambientale, P03").

Inoltre come si deduce dalla tavola dello scenario strategico del PPTR "schema direttore della rete ecologica Biodiversità e Polivalente" le aree in interferite dal progetto e prossime adesso si caratterizzano per la presenza di un articolato sistema di connessioni ecologiche sia fluviali-naturali, che terrestri e fluviali a naturalità residuale caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetazionali (boschi, macchia,..) Funzionali per la connessione e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità tra/intra i nodi principali e secondari della rete ecologica regionale. In tale scenario, il parco eolico si configura quale ulteriore elemento di destrutturazione per il sistema ambientale considerata la stretta vicinanza ai siti natura 2000, ai lembi residuali di vegetazione naturale presente e che rappresentano una importante infrastruttura della rete ecologica, funzionale allo spostamento delle specie.

Il layout di impianto, in relazione alla configurazione assunta dagli impianti già presenti, nonché autorizzati e/o dotati di parere di compatibilità ambientale (rif. elaborato P03) determina un effetto barriera per l'avifauna. Tale barriera, infatti, si posiziona lungo le rotte di spostamento dell'avifauna sia nidificante che migratoria, lungo gli spostamenti che la stessa percorre da e verso la laguna di lesina determinando ed incrementando un evidente rischio di mortalità per collisione lungo le rotte di spostamento.

Inoltre, le torri, in considerazione della ridotta distanza e dell'orografia del territorio, risulterebbero percepibili da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Dgls n. 42/2004, con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 – D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.), DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN COMUNE DI LESINA;
- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, com.1, lett. B del Dlgs n.42/2004 "aree contermini ai laghi-laguna Costiera", denominata "lago di Lesina";
- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, com.1, lett. C del Dlgs n.42/2004 "corsi d'acqua pubblica" (Vallone Padre Francesco);
- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, com.1, lett. G del Dlgs n.42/2004 "Boschi";
- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, com.1, lett. F del Dlgs n.42/2004 "parchi e riserve-Parco nazionale del Gargano"; (rif.Mappe di visibilità, elaborato "analisi impatto visivo" -IV-10)

Inoltre, il PPTR nell'elaborato 3.2.12.1 "la struttura percettiva e della visibilità" ha riconosciuto i versanti come parte integrante dei cosiddetti "orizzonti persistenti" ovvero le zone ad alto, medio e basso grado di esposizione visuale che rappresentano i luoghi di maggiore vulnerabilità per le possibili trasformazioni del territorio (inserimento di parchi eolici e fotovoltaici, trasformazioni agrarie impattanti, espansioni di aree residenti e industriali ecc..).

Infine dall'analisi del layout di impianto con le tavole del PPTR, risultano le seguenti interferenze:

- la viabilità di nuovo impianto a servizio dell'AG 11 e la viabilità da adeguare a servizio degli AG T8 e T16 si sovrappongono all'ulteriore contesto di paesaggio "formazioni arbustive in evoluzione naturale",

ucp per cui vigono le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA, risultando in contrasto con le stesse:

- *Il tracciato del cavidotto, la viabilità di nuovo impianto, la viabilità da adeguare al servizio degli AG 12 e 14 si sovrappongono all'UCP area di rispetto delle componenti culturali insediative" relativa alla testimonianza della stratificazione insediativa "masseria Pozzo Salvo" sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, alle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA, risultando in contrasto con le stesse;*
- *La viabilità da adeguare a servizio degli AG T8 e T16 intercetta l'ulteriore contesto di paesaggio sito di rilevanza naturalistica ZSC "Valle Fortore, Lago di Occhito" IT9110002, ucp sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 69, alle direttive di cui all'art. 70, alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA, risultano in contrasto con le stesse.*

Il parco eolico si inserisce all'interno dell'articolato sistema di strade panoramiche e paesaggistiche (SS16, SP37, SP35, SS693) Da cui è possibile cogliere gli elementi morfologici caratteristici di questa porzione di territorio, dalle quali è possibile cogliere il panorama e gli scorci di elevato valore paesaggistico e per le quali vigono le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art.88 delle NTA del PPTR, risultando in contrasto con le stesse.

In conclusione si rappresenta che, dalla documentazione agli atti, la proposta progettuale in oggetto non ha espletato la procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, così come modificato dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, Sono altresì da sottoporre a valutazioni di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'art. 19 dal regolamento del piano di gestione della ZSC/ZPS del Fiume Fortone, Per gli impianti eolico, prevede che "Realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 km dai siti è soggetta a valutazione di incidenza diretta a verificare l'impatto sulle rotte migratorie dell'avifauna di cui alla direttiva 79/409/CEE".

Si trasmette pertanto il presente parere di autorità competenti per la VINCA per le opportune valutazioni."

- **Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia Vincolo Idrogeologico, nota pec prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/ 02/08/2022/0048290 del 02/08/2022**

"SI COMUNICA CHE

le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

Si precisa altresì che:

- 1) *Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;*
- 2) *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
- 3) *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
- 4) *L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*
- 5) *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*

- 6) Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164; 7) Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
- 8) Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
- 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

• **Enac, nota pec n.102818 del 22/08/2022**

Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-04/10/2022- 0122323-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto.

In proposito si comunica che:

l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0122788\04-10-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC- PROT-02/08/2022-0095801-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;

in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 — CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco- rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;

altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);

quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);

segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il

completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni. Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

- **RFI, nota prot.n.560 del 8/09/2022**

“L'opera in progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 7 Ehi aerogeneratori per una potenza complessiva di 14 MW, nel Comune di Lesina (FG), in località “Padre Francesco”. Il cavidotto di connessione delle torri eoliche T11 e T19 interferisce con la tratta ferroviaria dismessa per variante tra Lesina e Poggio Imperiale della linea Bologna-Lecce.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita interruzione, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Ehi una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto form tra le parti, questa Sede rilascia le autorizzazioni suddetta.

A valle del procedimento autorizzativo riportato in oggetto, dovrà essere presentata a questa Sede apposita istanza, corredata dalla documentazione progettuale di livello esecutivo quale, relazione tecnica di dettaglio, planimetria catastale, sezione longitudinale e trasversale. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si conferma, infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento di informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento.”

- **Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n.9834 del 9/09/2022.**

“CONCLUSIONI

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione di trasformazione, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Gargano, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Si fa presente che, qualora il presente parere negativo fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, in considerazione del carattere di forte rischio archeologico delle aree interessate dalle attività

previste in progetto, si ritiene necessaria l'esecuzione di saggi archeologici preliminari, da concordare con la Scrivente e da attivarsi prima della realizzazione delle opere, in corrispondenza dell'area di ubicazione della delle opere di connessione, in località Difensola/Marana della Difensola e lungo il cavidotto al fine di assicurare un quadro conoscitivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento. Sempre nell'ipotesi del superamento del presente parere negativo, si ribadisce che qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. Tali lavori dovranno essere eseguiti da impresa con abilitazione OS 25 ai sensi del D.Lgs 50/2016 e il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio, per l'esercizio dell'alta sorveglianza dei lavori.

La documentazione relativa all'intervento ante e post operam (relazione finale tecnico- scientifica corredata da documentazione di restauro, grafica e fotografica, e dal nominativo dell'operatore) sarà consegnata all'Ufficio scrivente al termine dei lavori.

Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati."

• **Autostrade per l'Italia, nota prot.n. ASPI/RM/2022/0016588/EU 09/09/2022 del 09/09/2022**

Si fa riferimento alla nota prot. n. 38957 del 26.07.2022, Attraverso la quale codesta regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento e convocato apposita Conferenza di Servizi per il giorno 09.09.2022, al fine di acquisire i pareri da parte degli Enti in indirizzo, relativamente alla costruzione e all'esercizio dell'intervento di cui in oggetto.

Si rappresenta che la scrivente Aspi per motivi di strategia aziendale legati alla sicurezza informatica, e impossibilitata ad accreditarsi sul portale "Sistema Puglia", nel quale è stata depositata la documentazione relativa al progetto da esaminare e inoltra pertanto formale richiesta di invio materiale documentale con diversa modalità, Sì come previsto nella nota di indizione CdS "gli enti in indirizzo sono invitati a richiedere il più breve tempo possibile le eventuali integrazioni al progetto definitivo ritenute necessarie al rilascio del relativo parere di competenza..."

Non avendo pertanto al momento disponibile il materiale progettuale su cui svolgere l'istruttoria al fine di fornire le proprie valutazioni, la Scrivente esprime parere non favorevole all'intervento presentato.

Si fa presente in ultimo che nei casi di convocazione di conferenza di servizi è indispensabile acquisire agli atti le valutazioni del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ufficio territoriale di Roma, concedente della scrivente Aspi, che tutela il vincolo di inedificabilità per opere che ricadono in proprietà ed in fascia di rispetto autostradale e che figura in indirizzo per copia conoscenza.

• **TERNA, nota prot.n. P20220079534-15.09.2022 del 15/09/2022**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20220065443 del 27.07.2022) di pari oggetto, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

in data 19.10.2007 la Società DEA S.r.l. ha fatto richiesta di di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 52,075 MW nel Comune di Lesina (FG); (il riferimento al fotovoltaico, anziché all'eolico appare un refuso, ndr);

in data 26.11.2007 con lettera prot. TERNA/P2007014289 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "C.P. S. Severo - C.P. Portocannone", previo:

1.ripotenziamento della linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo", nel tratto tra la nuova Stazione Elettrica di

Smistamento e la Cabina Primaria di San Severo;

2. realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica una futura stazione elettrica 380/150 kV in entra – esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino

in data 05.03.2008 la Società DEA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;

in data 27.02.2012 con lettera prot. TERNA/A20120005910 la Società DEA S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;

In data 15.03.2012 TERNA con lettera prot. TERNA/P20120003544 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;

In data 19.04.2019 con lettera TERNA/A20190030125 la Società DEA ha richiesto la suddivisione dell’impianto in due iniziative di potenza pari a 28,867 MW e di 18 MW nel Comune di Lesina;

In data 14.05.2019 con lettera TERNA/P20190034526 TERNA ha accettato la suddivisione richiesta in due iniziative aventi codice pratica:

- 07022308 Impianto 1 da 28,867 MW nel Comune di Lesina;

- 201900385 Impianto 2 da 18 MW nel Comune di Lesina, impianto questo volturato da TERNA in data 01.03.2022 ad altra Società.

Vi informiamo infine che il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

- **Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot. n: 164054 - del 14/11/2022 - AOO_COM – AOO del 14/11/2022**

“OGGETTO Costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica originaria di 14 MWe, sito nel Comune di Lesina e relative opere di connessione site nel comune di San Paolo Civitate.

*Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell’elettrodotto MT di cui all’oggetto, che sarà realizzato dalla Società **DEA Energie per il Futuro srl** come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l’allegato nullaosta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all’art. 56 D.lgs 259/03 e smi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un’attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società **DEA Energie per il Futuro srl** si impegna a che se nella fase di costruzione dell’elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell’elettrodotto, vale a dire in caso di “avvicinamento” per incroci e/o parallelismi tra l’elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l’allegato Nulla Osta consente l’esercizio, ovvero, l’allaccio delle opere di cui all’oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L’Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società DEA Energie per il Futuro srl ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell’elettrodotto di cui all’oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società **DEA Energie per il Futuro srl**, eventuali passaggi della titolarità dell’impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 30 del D.lgs 259/03.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- con nota trasmessa in data 16.01.2024 ed acquisita in pari data al prot. n.23026, Il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia esprimeva “per quanto di competenza, il proprio nulla osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.

- con nota prot. n. 33097 del 20.1.2024, questa Sezione Transizione Energetica trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Regione Puglia il giorno di avvenuta pubblicazione. Mette conto altresì segnalare che, a mezzo della medesima missiva, il Comune di Lesina ed il Comune di San Paolo di Civitate erano invitati a pubblicare il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) sul proprio Albo Pretorio per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001, con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione al momento della scadenza dei termini;
- con nota del 29.1.2024, acquisita in pari data al prot. n. 49325, la Dea s.r.l. comunicava che l'avviso sopra citato sarebbe stato pubblicato in data 1.2.2024 sui quotidiani Italia Oggi e sul Quotidiano di Foggia;
- dunque, con nota del 22.1.2024, acquisita al prot. n. 38369 del 23.1.2024, il Comune di San Paolo di Civitate (FG) trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, rimarcando che *medio tempore* alcuna osservazione fosse pervenuta;
- con nota del 22.1.2024, acquisita al prot. n. 38361 del 23.1.2024 il Comune di Lesina (FG) trasmetteva attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, in assenza di osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n.. 0213159 del 5.05.2024, ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, di rispetto di tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- [FC1] ”
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha riferito circa l'assenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007.
- dichiarazione con la quale la Società, in riscontro alla richiesta, avanzata con la nota n. 0185319 del 15.04.2024 dalla scrivente Sezione di dare evidenza dell'impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2022 a favore del territorio inciso dall'intervento, ha rappresentato *“che nel corso della CdS non sono state definite misure di compensazione a favore dei Comuni interessati”*.

Sul punto, questo Ufficio regionale procedente, nel richiamare la normativa vigente in materia, riferisce di dover comunque richiedere l'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 19/10/2010), che definisce uno schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per la realizzazione di interventi e azioni indicate dai *“Progetti Territoriali*

per il paesaggio regionale” e/o dai “Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali” dello Scenario Strategico contenuto nella “Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”; sarà tuttavia auspicabile che gli accordi vengano stipulati direttamente con i Comuni ospitanti l’impianto, i quali sono da intendersi sensibilizzati al riguardo.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 0185319 del 15.04.2024 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - rilasciato con provvedimento dirigenziale n. 579 del 2.12.2009 (prorogato con DD n. 235/2018 e n. 207/2022), dalla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, VIA e politiche energetiche) con il quale si determinava di escludere dalla procedura di VIA l’impianto in oggetto e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- in data 2.05.2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. int. n. 0223398 del 10/05/2024 ha trasmesso al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l’Atto Unilaterale d’Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio, avvenuta in data 17.05.2024 con il numero 025666.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0048580_20240701; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “Padre Francesco”, costituito da **7 aereogeneratori**, ciascuno di potenza nominale pari a **2 MWe** per una

potenza complessiva di **14 MWe**, sito nel Comune di Lesina, località “Padre Francesco” (FG), posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “Relazione Tecnica Generale”) e riportate in tabella (coordinate Monte Mario /Gauss Boaga):

identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
T6	2.542.331	4.631.963
T8	2.542.955	4.632.152
T11	2.544.225	4.632.665
T12	2.542.300	4.630.513
T14	2.542.864	4.630.826
T16	2.543.300	4.631.432
T19	2.545.470	4.630.524

- le opere connesse (codice TERNA TE/P2007003520 del 15.03.2007) le quali prevedono che l’impianto venga collegato alla rete di Distribuzione a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV da inserire in entra/esce sulla linea a 150 kV “Porto Cannone – San Severo”, previo ripotenziamento della stessa con conduttori aventi caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio – Acciaio da 585 mm² e previa realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica e l’esistente stazione elettrica di Larino.

Tale soluzione prevede la costruzione di:

1. di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV*), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Portocannone – S. Severo” (già autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);
2. di un cavidotto aereo AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT.
3. di un cavidotto in MT per il trasferimento dell’energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
4. di uno stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate.

- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
<ul style="list-style-type: none">• diretto• indiretto • neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui

ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;

- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*.

PRESO ATTO:

- delle autodichiarazioni, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, con relative prescrizioni, cui interamente si rinvia, in quanto valutati ed acquisiti nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
- della sentenza n. 939/2023 del 29.6.2023, a mezzo della quale il T.A.R. Puglia – Sede di Bari accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla società Deas.r.l. e, per l'effetto, annullava gli atti con esso impugnati.

RILEVATO ALTRESÌ:

- che l'istanza in oggetto rientra nel perimetro di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010, come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:
- con provvedimento dirigenziale n. 579 del 2.12.2009 (prorogato con DD n. 235/2018 e n. 207/2022), la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, VIA e politiche energetiche) determinava di escludere dalla procedura di VIA l'impianto in oggetto;
- il *decisum* della più volte richiamata sentenza n. 939/2023 del T.A.R. Puglia – Sede di Bari vincolava in maniera stringente e puntuale, nella parte motiva (cfr. capi III – VI della pronuncia), il contegno

amministrativo che questa Sezione avrebbe dovuto osservare nel conseguente segmento procedimentale volto all'ottemperanza della decisione e, nello specifico, alla favorevole conclusione delle attività conferenziali, disponendo il superamento anche dei profili inerenti alla tematica paesaggistica a fronte delle "posizioni prevalenti" emerse all'interno del modulo procedimentale, ai sensi degli artt. 14-ter, comma 7 e 14-quinquies della Legge n. 241/1990. In ragione di tanto, il successivo segmento istruttorio avviato da parte di questo Ufficio procedente, a valle del ridetto esito processuale, si contraddistingueva per l'espletamento di un nuovo bilanciamento degli interessi rilevanti, basato unicamente su contributi istruttori residuali, se pur imprescindibili (da parte di enti regionali all'uopo compulsati al fine di ottenere la riedizione del contributo istruttorio di loro competenza) e, ancora una volta, sull'assunto di matrice giurisdizionale della non vincolatività nel caso di specie dell'acquisito parere paesaggistico, in rigorosa e pedissequa ottemperanza della pronuncia *de qua*;

- le determinazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati rese dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento *de quo*, che si ritiene abbiano avuto modo di esaminare i profili di rispettiva competenza, risultano di segno positivo rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a condizioni e/o prescrizioni;
- quanto sopra esposto risultava ulteriormente confermato dalle successive comunicazioni, anch'esse di segno favorevole, pervenute, segnatamente nota prot. n. 20724 del 15.1.2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e nota prot. n. 23026 del 16.1.2024 dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia.
- sussiste, dunque, l'obbligo in capo a questa Amministrazione procedente di concludere il procedimento;
- con nota prot. n. 0185319 del 15.04.2024, questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **DEA S.r.l.** in data 2.05.2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la **Dea S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, o altro sistema di coordinate geografiche da sistema di riferimento geodetico ufficiale;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Dea S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0185319 del 15.04.2024. con la quale il Responsabile del Procedimento, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **DEAS.r.l.**, con sede legale in Via Vostok, 17 71011 Apricena (FG) P.IVA 03184710717 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Padre Francesco", costituito da **7 aereogeneratori**, ciascuno di potenza nominale pari a **2 MWe** per una potenza complessiva di **14 MWe**, sito nel Comune di Lesina, località "Padre Francesco" (FG), posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione Tecnica Generale") e riportate in tabella (coordinate Monte Mario /Gauss Boaga):

Identificativo aerogeneratore	EST (m)	NORD (m)
T6	2.542.331	4.631.963
T8	2.542.955	4.632.152
T11	2.544.225	4.632.665
T12	2.542.300	4.630.513
T14	2.542.864	4.630.826
T16	2.543.300	4.631.432
T19	2.545.470	4.630.524

- le opere connesse (codice TERNA TE/P2007003520 del 15.03.2007) le quali prevedono che l'impianto venga collegato alla rete di Distribuzione a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV da inserire in entra/esce sulla linea a 150 kV "Porto Cannone – San Severo", previo ripotenziamento della stessa con conduttori aventi caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio – Acciaio da 585 mm² e previa realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica e l'esistente stazione elettrica di Larino.

Tale soluzione prevede la costruzione di:

- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV*), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Portocannone – S. Severo” (già autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);
 - di un cavidotto aereo AT di raccordo tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in stazione RNT.
 - di un cavidotto in MT per il trasferimento dell’energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
 - di uno stallo a 150 KV della stazione elettrica della RNT sita nel Comune di San Paolo Civitate.
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

ART. 4)

La **DEA S.r.l.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il **puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi**, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

In ordine alle misure di compensazione ambientali e territoriali, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, si richiede la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (pubblicata sul BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, l’inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all’esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell’energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, purché quest’ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con la nota prot. n. 0185319 del 15.04.2024.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle

modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con

l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
- Sezione Risorse Idriche
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;

- all'Avvocatura della Regione Puglia
- al GSE S.p.A.;
- ad Autostrade per l'Italia spa,
- Ad Enac Spa;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- alla Provincia di Foggia
- al Comune di Lesina (FG);
- al Comune di San Paolo di Civitate (FG)
- Comune di Torremaggiore (FG);
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- alla **DEA S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00178 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace